

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERLINGIERI, MONNI, DOMINEDO', AJROLDI, SCHIETROMA e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1964

Istituzione del servizio di assicurazione contro le malattie
in favore degli avvocati e procuratori e dei loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità, più volte affermata dal Parlamento, di estendere l'assicurazione contro le malattie a tutte le categorie sociali ha già richiamato l'attenzione del legislatore sulla urgenza di realizzare tale provvidenza a favore degli avvocati e procuratori. Invero la loro attività professionale assurge ad importanza sociale preminente, che, in ogni popolo civile, si eleva a funzione pubblica in favore della collettività. Giova sottolineare alla vostra autorevole attenzione la considerazione che circa l'85 per cento della popolazione italiana è già assistita da Enti assicurativi, che provvedono all'assistenza sanitaria.

Purtroppo da tale rilevante percentuale di assistiti attualmente sono esclusi gli avvocati ed i procuratori, molti dei quali, pur avendo profuso tutte le proprie energie a servizio della giustizia, non sono in condizioni da fronteggiare, con i propri mezzi, le infermità da cui sono colpiti. Ben vero che con la legge 8 gennaio 1952 n. 6 fu istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza

a favore degli avvocati e procuratori, ma detta legge e le successive modificazioni (leggi 31 luglio 1956 n. 991; 20 febbraio 1958 numero 96; 10 aprile 1962 n. 164 e 25 febbraio 1963 n. 289) se hanno risolto, sia pure parzialmente, il problema della previdenza, non hanno assicurato l'assistenza contro le malattie: la quale esigenza è sentita, segnalata e va esaudita senza ulteriore indugio.

Invero non si può considerare assistenza, degna di tal nome, quella prevista nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45, le quali prevedono provvidenze soltanto a favore degli iscritti che versino in stato di bisogno, purchè non si trovino in condizione da potere fruire della pensione di invalidità o vecchiaia, a meno che lo stato di estremo bisogno non sia valutato alla stregua dell'articolo 439 C.C.; o quella articolata nel disposto dell'articolo 38.

Per ovviare a tale grave omissione, il 16 febbraio 1961 fu presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 2829, con la quale si sollecitava la istituzione della Cassa

nazionale di assicurazione contro le malattie degli avvocati e procuratori e dei loro familiari. Ma tale proposta di legge decadde con la fine della III legislatura, e non è stata più riproposta, malgrado la ragionevole attesa degli interessati ed il consenso di molti parlamentari, che della categoria forense fanno parte.

L'urgenza del problema è stata ripetutamente affermata e ribadita nei vari Congressi giuridico-forensi e nel recente Congresso di Bari del settembre 1963 il Ministro Guardasigilli affermò che « il problema poteva considerarsi risolto ».

Tale buona volontà, espressione di benevola comprensione, che aveva alimentato la speranza di tanti sofferenti, tuttavia non è stata confortata dalla realizzazione.

Pertanto, oggi non può procrastinarsi la soluzione del grave problema umano e morale.

Onorevoli colleghi, la legge che qui viene proposta rappresenta (come felicemente fu detto nella relazione relativa alla proposta di legge n. 2829 decaduta dinanzi alla Camera dei deputati) non soltanto un passo innanzi nel programma di estensione della assistenza malattie che va attuando il Parlamento per manifeste esigenze di solidarietà sociale, ma è, finalmente, un atto ufficiale di riconoscimento che la nazione deve alla categoria forense, in quanto essa assolve una funzione di primaria ed insostituibile importanza per l'intera collettività nazionale.

Si ha quindi, fiducia che il presente disegno di legge sarà onorato dalla vostra piena ed autorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Art. 2.

Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, sarà prestato da un Ente assicurativo autorizzato all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione, nelle forme previste dalla legge 8 gennaio 1952 n. 6 e successive modifiche, e previa approvazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Sono iscritti all'assicurazione contro le malattie gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, purchè non siano obbligatoriamente assicurati contro le malattie presso altri Enti assicurativi di diritto pubblico. Non è ammesso il diritto di opzione.

Art. 4.

La Cassa di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori per il funzionamento del servizio di assistenza sanitaria è autorizzata ad istituire un'apposita Sezione, che curerà l'applicazione e la esecuzione della convenzione con l'Ente assicurativo prescelto a norma dell'articolo 2 per l'assistenza sanitaria, sia per le prestazioni, sia per ogni altra attività necessaria all'esatto funzionamento di detto servizio.

Art. 5.

L'assistenza è estesa al coniuge non legalmente separato ed ai figli di età non superiore ai 21 anni, siano essi legittimi, naturali riconosciuti, adottivi od affiliati, ed a favore degli stessi, senza limite di età, qualora essi siano permanentemente inabili secondo le norme della assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

Art. 6.

I Consigli degli Ordini degli avvocati e procuratori provvederanno all'accertamento ed alla compilazione degli elenchi nominativi degli avvocati e dei procuratori e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione prevista dalla presente legge, curandone l'aggiornamento anno per anno. In caso di matrimonio e di nascita di figli in data posteriore alla iscrizione del titolare capo famiglia, nonchè in caso di sopraggiunta invalidità permanente dei figli, l'obbligo della assicurazione contro le malattie sorge dal giorno successivo alla denuncia degli eventi di cui sopra. La cancellazione degli elenchi degli assistibili avviene per morte dell'iscritto, per radiazione dell'Albo del capo famiglia titolare della iscrizione obbligatoria, e per raggiunti limiti di età dei figli minorenni, o per matrimonio dei medesimi.

Art. 7.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede con contributi degli stessi iscritti alla Cassa di previdenza nella misura seguente:

a) un contributo personale obbligatorio di lire 30.000 annue, da pagarsi alla Cassa di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori con le stesse modalità di quelle previste per la Cassa previdenza;

b) un contributo pari a quello previsto negli articoli 3 e 4 della legge 25 aprile 1963, n. 289, da corrispondere mediante apposizione di una marca (di tipo speciale) su

tutti gli atti, in tutti i casi e con le stesse modalità previste negli anzidetti articoli 3 e 4, inerenti allo svolgimento della attività forense.

Tale contributo non sarà ripetibile nei confronti del cliente;

c) una percentuale sugli incarichi di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, con le stesse modalità ivi previste, in misura ridotta della metà.

Art. 8.

Dal pagamento del contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono esenti gli avvocati ed i procuratori, che dimostrino di usufruire già dell'assistenza sanitaria di altri Enti, e conseguentemente rinuncino ad usufruire dell'assistenza sanitaria disposta con la presente legge.